

Regolamento per la ripartizione del sussidio Swisslos - Sport-Toto

Articolo 1

Con suo decreto il Consiglio di Stato del Cantone Ticino versa annualmente alla Federazione Ticinese di Atletica Leggera (in seguito FTAL) parte dei proventi del fondo Swisslos – Sport-Toto.

Il Comitato Direttivo della FTAL (in seguito CD) è responsabile dell'impiego corretto e razionale di questi fondi, al fine di incrementare il movimento atletico cantonale.

Articolo 2

Il CD si impegna a utilizzare i sussidi Swisslos – Sport-Toto messi a disposizione nello spirito e nel senso delle direttive per cui gli stessi vennero istituiti e secondo le norme della Società dei concorsi Sport-Toto del 6 giugno 1953.

In particolare questi fondi dovranno essere impiegati per i seguenti scopi:

- a) dalla Federazione Cantonale FTAL
 - i) per l'organizzazione di corsi tendenti alla formazione di monitori, istruttori, giudici di gara, ecc.
 - ii) per la diffusione e la propaganda dell'atletica leggera, nell'interesse della salute pubblica e specialmente per la gioventù, sia con manifestazioni, sia con altri mezzi ritenuti idonei
- b) dalle Società
 - i) per l'organizzazione di manifestazioni atletiche
 - ii) per garantire sussidi ai partecipanti a corsi monitori e a corsi per istruttori e giudici di gara
 - iii) per favorire la partecipazione di atleti alle gare e ai corsi di perfezionamento
 - iv) per la diffusione e l'insegnamento dell'atletica leggera, specialmente a favore della gioventù

Articolo 3

La ripartizione dei sussidi Swisslos – Sport-Toto in seno alla FTAL avviene nel seguente modo:

- **Fr. 1'000.-** alle Società che si assumono l'organizzazione dei Campionati Ticinesi di Gare Multiple
- **Fr. 500.-** alle Società che si assumono l'organizzazione delle seguenti manifestazioni:
 - tutti gli altri Campionati Ticinesi ufficiali su pista
 - incontri delle rappresentative ticinesi
- **Fr. 400.-** alle Società che si assumono l'organizzazione di altri Campionati Ticinesi su pista (gare singole), di cross e su strada
- **Fr. 300.-** alle Società che si assumono l'organizzazione delle seguenti manifestazioni:
 - meeting nazionali e cantonali con almeno 10 discipline disputate
 - Campionati Ticinesi di cross se organizzati su più giornate
 - incontri CSI con un minimo di 8 Società ticinesi partecipanti
- **Fr. 200.-** alle Società che organizzano:
 - meeting nazionali e cantonali con almeno 8 discipline previste, delle quali minimo 3 disputate
 - meeting indoor
 - gare di cross e podistiche nel calendario FTAL (esclusi Campionati Ticinesi)
 - gare di marcia
 - incontri CSI
 - concorsi della gioventù o gare sociali con almeno 50 partecipanti

Alle Società che provano l'attività di soci nelle seguenti mansioni, viene riconosciuto un contributo di:

- **Fr. 50.-** per esperto giudice arbitro e giudice arbitro (convocato da FTAL)
- **Fr. 30.-** per starter (elenco FTAL)

Fr. 20'000.- vengono riconosciuti alla FTAL per il Centro Atletica Ticino.

Il rimanente viene distribuito nella misura di:

- **55%** alle Società in rapporto alla loro attività (vedi Articolo 4)
 - **40%** alla cassa cantonale della FTAL per le sue necessità
 - **5%** al fondo di riserva (vedi Articolo 7)
-

Articolo 4

Agli effetti della ripartizione della quota alle Società l'attività è riassunta nei coefficienti numerici di partecipazione dei propri soci alle seguenti manifestazioni, accreditate di un moltiplicatore d'importanza:

Presenza in nazionale (grandi eventi, campionati internazionali)	25 punti
Campionato Svizzero Assoluto su pista	15 punti
Campionati Svizzeri giovanili su pista (cat. U16 – U18 – U20 – U23)	10 punti
Altri Campionati Svizzeri e selezioni cantonali	8 punti
Campionati Ticinesi Assoluti e U20	6 punti
Gare Grand Prix FTAL, Campionati Regionali, Campionati Ticinesi giovanili, meeting e CSS fuori Cantone	4 punti
Meeting cantonali di ogni genere, cross e gare di marcia, CSS	2 punti
Gare per categorie Scolari	1 punto

La presenza di un atleta in più discipline nel corso di una stessa manifestazione verrà computata una sola volta, anche se la manifestazione si svolge su più giornate.

Per le gare di staffetta sono considerati i singoli atleti (es. la partecipazione di una staffetta 4x100 m equivale a 4 presenze). Per le Comunità, ciascuna Società annuncia i propri atleti membri di ciascuna staffetta nel proprio formulario.

Articolo 5

Le Società devono comunicare alla FTAL entro il 31 ottobre di ogni anno, per mezzo degli appositi formulari ufficiali che si trovano sul sito web FTAL, il numero dei partecipanti alle manifestazioni e la distinta delle gare organizzate che entrano in linea di conto per la ripartizione della quota secondo gli Articoli 3 e 4.

Non verranno presi in considerazione i formulari compilati a mano. Il mancato regolare invio dei dati comporterà l'esclusione dell'attività delle Società interessate alla ripartizione dei sussidi.

La FTAL nomina nel suo seno un incaricato Sport-Toto, il quale è responsabile del controllo dei dati trasmessi dalle Società. Egli potrà in ogni momento richiedere alle stesse la prova dei dati trasmessi. Il periodo interessante la ripartizione va dal 1° novembre al 31 ottobre di ogni anno. Egli potrà in ogni momento richiedere alle stesse la prova dei dati trasmessi. Il periodo interessante la ripartizione va dal 1° novembre al 31 ottobre di ogni anno.

Articolo 6

Partecipano alla ripartizione dei sussidi unicamente le Società che figurano nell'elenco cantonale al 31 ottobre.

Il CD sospenderà il versamento delle quote dovute sulla base dei precedenti articoli, alle Società che non avessero svolto attività alcuna o che avessero cessato di esistere al momento della ripartizione.

Riservata la ratifica da parte dell'Assemblea dei Delegati, il CD può sospendere la ripartizione alle Società che non dessero sicuro affidamento di buona amministrazione o fossero inattive. Contro la decisione del CD la Società ha diritto di ricorso all'Assemblea dei Delegati, che decide in modo inappellabile. La differenza che scaturisce dall'applicazione della penalizzazione di cui sopra è devoluta al "fondo di riserva" (vedi Articolo 7).

La FTAL può dedurre dai sussidi eventuali spese causate da comportamenti antisportivi di atleti, dirigenti o Società.

Articolo 7

Nell'ambito del riparto Swisslos - Sport-Toto è istituito un "fondo di riserva" da utilizzare per la concessione di sussidi straordinari e di premi alle Società, atleti, acquisto materiale vario e per:

- a) organizzazioni di particolari manifestazioni atletiche di indubbio valore propagandistico e non comprese nell'elenco di cui all'Articolo 3
- b) dissesto finanziario di una manifestazione organizzata dalla FTAL o da una Società, provocata da eventi esterni e imponderabili agli organizzatori.
- c) acquisto materiale e attrezzi (che non è sussidiabile tramite il fondo cantonale, vedi Articolo 14 regolamento del 12 giugno 1973).

Il fondo di riserva, dopo deduzione dei vari sussidi straordinari, può essere ridotto dal Comitato alla somma di fr. 15'000.-. L'eccedenza risultante sarà distribuita con la ripartizione del periodo successivo.

La richiesta di concessioni di sussidi del "fondo di riserva" deve essere presentata al CD accompagnata da particolareggiati rapporti, preventivi, consuntivi delle spese, fatture quietanze, ecc.

Il CD può concedere un sussidio pari al 20% dell'importo investito, al massimo Fr. 500.- L'importo del sussidio è fissato dal CD, tenuto conto delle disponibilità del fondo stesso, della spesa prevista e conseguita. La concessione di un sussidio superiore a Fr. 500.- da prelevare al fondo di riserva spetta all'Assemblea dei Delegati.

Per la concessione dei sussidi straordinari il CD emanerà speciali direttive.

APPROVAZIONE E ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea dei Delegati del 26 marzo 2022 ed entra immediatamente in vigore.

Per il Comitato Direttivo FTAL

Il Presidente
Francesco Quattrini

La Segretaria
Michela Cariboni